

QUESITI al 16 Luglio 2015

**RELATIVI ALLA PROCEDURA APERTA - STRADA DI COLLEGAMENTO
ALL'ACCESSO EST DELLO STABILIMENTO ILVA E ALLE FUTURE AREE PORTUALI.
IMPORTO A BASE D'ASTA € 1.276.379,41 CIG 6309030840 - CUP H31B99000010001**

Quesito n.1 (sopralluogo)

QUESITO SOPRALLUOGO CON PROCURA	
<u>Alla cortese attenzione del Responsabile del Procedimento</u> In riferimento alla gara di cui al CIG: 6309030840, e precisamente in merito al sopralluogo obbligatorio, nel Disciplinare di gara vengono indicate le figure autorizzate ad effettuarlo: rappresentante legale, direttore tecnico, soggetto diverso, purché dipendente dell'Impresa, si comunica che: è stata rilasciata procura speciale a persona di fiducia, avente rapporto di lavoro d'opera professionale con l'impresa, incaricato direttamente dal legale rappresentante di rappresentarlo ai sensi degli artt. 1388, 1389, 1392 e 1393 del c.c. munito di procura notarile speciale. Si fa presente che, nell'ordinamento civile italiano, la procura è l'atto giuridico, rivolto ai terzi, con cui un soggetto (detto rappresentato) conferisce direttamente il potere di compiere atti giuridici in suo nome e nel suo interesse ad un altro soggetto (detto rappresentante); gli effetti di questi atti giuridici saranno direttamente imputati al rappresentato stesso, pertanto in quanto atto di rappresentanza diretta, rientra in quanto previsto dal Dpr 207/2010 (Regolamento Appalti) Art. 106 comma 2 che recita: L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente..ecc. La dichiarazione di cui sopra è comunque autonoma rispetto all'attestato di sopralluogo rilasciato dall'ente appaltante e moltissimi enti stanno consentendo l'effettuazione del sopralluogo da parte del procuratore speciale delle imprese. Tra gli altri il Consiglio Regionale del Piemonte, la Regione Umbria, la ASL di Milano, il Prov. OO.PP. Lombardia-Liguria ed il Consiglio Regionale d'Abruzzo che in risposta a preciso quesito, comunicano: "Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale od in sua vece da un procuratore speciale" "Il sopralluogo non può essere effettuato da persona che non risulti alle dipendenze del concorrente, salvo il caso di rilascio - da parte del legale rappresentante del concorrente medesimo - di apposita procura con cui al procuratore venga concessa la legale rappresentanza della società ai fini dell'effettuazione del sopralluogo" ; "Il sopralluogo potrà essere effettuato da procuratore speciale munito di apposita procura notarile." "I Procuratori speciali sono configurabili come rappresentanti dell'impresa e pertanto possono eseguire il sopralluogo" Inoltre, alla luce del principio del favor participationis, si riporta quanto ribadito anche dal Parere ANAC n.104 del 09/06/2011, per cui " ..la disciplina vigente non preclude al "procuratore speciale", se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto". Ciò premesso, si richiede di far intervenire al previsto sopralluogo, con la Procura Notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto dal titolare/legale rappresentante, evitando così gli ingenti danni derivanti dall'impossibilità dello stesso di partecipare alla gara in oggetto per concomitanti impegni sempre in relazione a gare d'appalto pubbliche.	

Risposta quesito n.1

In merito alla Vs richiesta del 10 Luglio us (ns prot. 1848_2015) circa la possibilità di far effettuare il sopralluogo da un vostro collaboratore munito di procura speciale, si risponde che, come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara, il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti muniti di procura speciale che non siano dipendenti dell'Impresa.

Visto che nella Vostra richiesta è riportata una parte del parere dell'A.V.C.P. 104/2011 (riferito ad una stazione appaltante che aveva ammesso al sopralluogo solo il legale rappresentante e il direttore tecnico delle imprese), si evidenzia che il comma precedente a quello da Voi citato, così recita: *“Al limite, per evitare che tale accertamento tecnico sia ridotto ad un mero adempimento burocratico, la stazione appaltante può sempre prescrivere nel bando che la visita dei luoghi venga effettuata da soggetto comunque riconducibile alla struttura organizzativa dell'impresa concorrente, secondo la relativa disciplina codicistica.”* per poi continuare: *“Del resto, e con specifico riferimento al caso di specie, va considerato che la disciplina vigente non preclude al ‘procuratore speciale’, se munito dei necessari poteri, di eseguire sopralluoghi ed impegnare l'impresa, eventualmente, anche sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto.”*

Inoltre segnaliamo che la più recente determinazione n. 4/2012 dell'A.V.C.P. specifica che: *“Le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare chiaramente, nella lex specialis di gara, quali soggetti debbano effettuare il sopralluogo, consentendo alle imprese - per favorire la partecipazione alle gare e limitare le spese connesse - di delegare detto adempimento a soggetti diversi dal rappresentante legale o direttore tecnico, purché dipendenti del concorrente. Inoltre, è da ritenersi consentita la delega plurima ad un medesimo soggetto da parte di più imprese, purché appartenenti allo stesso raggruppamento, anche se non costituito.”*, in ossequio all'art. 106 del D.P.R. 207/2010 che al comma 2 così recita: *“L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati*

progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”.

Poiché il disciplinare di gara prevede all'art. 6 **“Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.”**, **l'effettuazione del sopralluogo non può essere eseguita da un delegato non dipendente dall'impresa o da persona in possesso di procura notarile non dipendente dall'impresa.**

Quesito n.2 (sopralluogo)

In riferimento alla gara d'appalto di cui al CIG: **6309030840**, richiediamo se è possibile far intervenire al previsto sopralluogo, con la delega del legale rappresentante, una delle seguenti figure:

- collaboratore tecnico esterno

oppure

- dipendente con contratto di collaborazione a prestazione d'opera o con voucher INPS per lavoro di tipo accessorio

Risposta quesito n.2

In merito alla Vs richiesta del 10 Luglio us (ns prot. 1847_2015) circa la possibilità di far effettuare il sopralluogo da un vostro collaboratore tecnico esterno o persona con contratto di collaborazione a prestazione d'opera, o con voucher INPS per lavoro di tipo accessorio, si risponde che come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara:

- il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti con contratto di lavoro occasionale o con contratti di prestazione d'opera essendo tale rapporto di lavoro non configurabile come rapporto di lavoro dipendente con l'impresa, così come non è ammissibile il collaboratore tecnico esterno.

Quesito n.3 (scaricamento documentazione di gara)

Buongiorno, in riferimento alla gara relativa ai lavori di **"strada di collegamento all'accesso est dello stabilimento Ilva e alle future aree portuali"**, la scrivente chiede, più dettagliatamente, cosa significa e cosa bisogna fare della dichiarazione del disciplinare di gara n. 5.1.4 (bisogna fare la dichiarazione ed inserirla nella busta dei documenti di gara od altro?). grazie.

Risposta quesito n.3

In merito alla Vs richiesta del 13 Luglio us (ns prot. 1886_2015) relativa al punto 5.1.4 del Disciplinare di Gara, si risponde di attenersi scrupolosamente a quanto riportato dal testo:

*"Nella busta **"A"** devono essere contenuti i seguenti documenti:*

(....)

5.1.4 copia della comunicazione inviata a Sviluppo Genova SpA relativa allo scaricamento dal sito internet www.sviluppogenova.com della documentazione tecnica, dei capitoli d'onere e dei documenti complementari da parte del concorrente singolo o di una delle imprese del raggruppamento, consorzio o GEIE costituito o da costituirsi, di cui alle lettere d), e), f) e f-bis) dell'art. 34 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di cui al punto VI.3.1) del Bando di Gara;"

Tale punto richiede quindi di inviare a Sviluppo Genova, via mail o via fax, una comunicazione dell'avvenuto scaricamento della documentazione di gara presente sul sito internet, e di inserirne una copia nella documentazione allegata all'offerta.

Quesito n.4 (sopralluogo)

Con la presente la scrivente impresa , chiede a questa spettabile Amministrazione un appuntamento per effettuare il sopralluogo sull'area di svolgimento dei lavori "di collegamento all'accesso Est dello stabilimento Ilva e alle future aree portuali", e comunica la partecipazione alla procedura di cui all'oggetto.

Risposta quesito n.4

In merito alla Vs richiesta di appuntamento (ns prot. 1889_2015) per effettuare il sopralluogo si risponde che, come da art.6 del Disciplinare di Gara, le date disponibili per il sopralluogo sono: **Mercoledì 15 Luglio 2015** alle ore 11.00 e **Martedì 21 Luglio 2015** alle ore 11.00; ai soli fini organizzativi, occorre prenotarsi via mail o via fax e di TALE PRENOTAZIONE NON VERRA' DATO ALCUN RISCONTRO.

L'appuntamento sarà in Via Muratori 15 a Genova Cornigliano; di tale sopralluogo verrà rilasciata attestazione scritta che dovrà essere allegata all'offerta.

In occasione del sopralluogo verrà consegnata alle Imprese la lista delle categorie che dovrà essere utilizzata per la formulazione dell'offerta economica.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Quesito n.5 (sopralluogo)

In riferimento alla procedura in oggetto se è possibile far effettuare presa visione degli elaborati e sopralluogo ad un Nostro collaboratore con regolare contratto d'opera.

Il nostro collaboratore si presenterà il giorno dell'appuntamento con regolare delega scritta firmata dal Legale Rappresentante e copia contratto d'opera.

Risposta quesito n.5

In merito alla Vs richiesta del 14 Luglio us (ns prot. 1898_2015) circa la possibilità di far effettuare la presa visione degli elaborati ed il sopralluogo da un vostro collaboratore con contratto d'opera, si risponde che come indicato all'art.6 del Disciplinare di Gara:

- la documentazione di gara ed gli elaborati di progetto sono consultabili all'indirizzo internet <http://www.sviluppogenova.com/www/post/bandi-e-gare/procedura-aperta-strada-di-collegamento-allaccesso-est-dello-stabilimento-ilva-e-alle-future-aree-portuali/>
- il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale (o dal titolare dell'impresa) o dal direttore tecnico, o dal dipendente dell'impresa purché delegato dal rappresentante legale stesso (o dal titolare) secondo le modalità del disciplinare cui si rinvia e non da soggetti terzi diversi: pertanto non è ammesso il sopralluogo da parte di soggetti con contratto di lavoro occasionale o con contratti di prestazione d'opera essendo tale rapporto di lavoro non configurabile come rapporto di lavoro dipendente con l'impresa.

Quesito n.6 (oneri sicurezza aziendali)

Nella dichiarazione di offerta si chiede di indicare i costi relativi alla sicurezza ai sensi dell'art. 87 c. 4 del Codice.

Si chiede se gli oneri da indicare siano esclusivamente quelli da rischio specifico (cd "oneri aziendali").

Risposta quesito n.6

In merito alla Vs richiesta del 14 Luglio us (ns prot. 1911_2015) relativa ai costi della sicurezza da indicare ex art.87 comma 4, si risponde in maniera affermativa, sono i cosiddetti oneri aziendali e si riporta il testo del “Comunicato del Presidente dell’ANAC” del 27 maggio 2015:

“In tema di oneri di sicurezza aziendali, in aderenza al disposto dell’art. 87, comma 4, del Codice, al principio di tassatività delle cause di esclusione espresso dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice e all’orientamento giurisprudenziale all’epoca prevalente, l’Autorità ha espresso l’avviso che la richiesta ai concorrenti di indicare questi oneri, per quanto sia opportuna già in sede di offerta anche per gli appalti di lavori, possa avvenire anche in un momento successivo in sede di verifica di congruità.

Sulla questione è recentemente intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015 la quale, sanando il contrasto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto che l’obbligo di procedere alla previa indicazione dei costi di sicurezza aziendali, pur se non dettato expressis verbis dal legislatore, si ricavi in modo univoco da un’interpretazione sistematica delle norme regolatrici della materia date dagli articoli 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008 e 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, del Codice. L’Adunanza Plenaria ha precisato, dunque, che ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice, l’omessa specificazione, nelle offerte per lavori, dei costi di sicurezza interni configura un’ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta» per difetto di un suo elemento essenziale e comporta, perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l’esclusione dalla procedura dell’offerta difettosa per l’inosservanza di un precetto a carattere imperativo che impone un determinato adempimento ai partecipanti alla gara (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 9 del 2014).

Pertanto, al fine di garantire l’osservanza del principio di diritto espresso nella recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria e di evitare di generare un errato affidamento dei concorrenti in ordine all’assenza dell’obbligo in questione, le stazioni appaltanti sono tenute a prevedere nei bandi di gara l’obbligo degli operatori economici di indicare espressamente nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali. Di conseguenza, al punto 1 del paragrafo 17.1 del bando-tipo n. 2 (qualunque sia la formula e l’opzione prescelte) occorrerà inserire la seguente frase: «La dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice».